

IMPOSTE SUL REDDITO

Il lavoratore soccombente restituisce gli importi al lordo delle ritenute Irpef

di Lucia Recchioni

Il **lavoratore dipendente, soccombente in secondo grado**, deve **restituire** al datore di lavoro gli importi corrisposti al **lordo delle ritenute Irpef** operate in sede di **esecuzione della sentenza di primo grado**, subendo quindi un **esborso maggiore** di quanto in **precedenza incassato**.

L'**Agenzia delle entrate** è giunta alle conclusioni appena richiamate nell'ambito della [risposta all'istanza di interpello n. 206](#), pubblicata ieri, 25 giugno.

Il **caso** riguardava una Fondazione che, in primo grado, era stata **condannata al pagamento di una somma di denaro** in favore di quattro **dipendenti**. Sugli **importi corrisposti** erano quindi stati calcolati i **contributi previdenziali** e le somme erano state **assoggettate a tassazione separata Irpef**.

In **secondo grado** la sentenza veniva però **riformata**, prevedendo **non debenza delle somme** riconosciute ai **dipendenti** dal giudice di prime cure.

Il **datore di lavoro** si rivolgeva quindi all'Agenzia delle entrate, la quale, nel fornire una soluzione al caso prospettato, ha richiamato le disposizioni dell'[articolo 10, comma 1, lett. d-bis\), Tuir](#), in forza del quale dal **reddito complessivo** si deducono, se **non sono deducibili** nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, **“le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti...”**.

La richiamata previsione è evidentemente finalizzata ad **evitare** che i contribuenti siano costretti a percorrere la strada del **rimborso** in occasione di eventuali **restituzioni di importi già oggetto di tassazione**, posto che non è previsto l'istituto delle **sopravvenienze passive** per i **redditi tassati con il criterio di cassa**.

La [circolare 326/E/1997](#) ha chiarito, inoltre, che per effetto dell'[articolo 51, comma 2, lett. h\), Tuir](#), l'onere deducibile può anche essere **riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta** (fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente o di pensione), **non concorrendo così a formare il reddito imponibile**.

L'[articolo 1, comma 174, L. 147/2013](#) ha infine stabilito che **“... l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso**

dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,"

In considerazione di quanto sopra esposto, pertanto, le **istruzioni ai modelli di dichiarazione** (Redditi 2019 e 730/2019) precisano che **l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore** in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state **assoggettate a tassazione**, anche separata, può essere **portato in deduzione dal reddito complessivo** nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, **nei periodi d'imposta successivi**; in alternativa, è possibile **chiedere il rimborso dell'imposta** corrispondente all'importo non dedotto.

La prevista **deduzione** comporta, **specularmente**, che il contribuente sia tenuto a **restituire al soggetto erogatore gli importi ricevuti al lordo delle eventuali ritenute subite**.

Il datore di lavoro:

- nel caso in cui il **rapporto di lavoro sia ancora in essere**, dovrà riconoscere, ai sensi dell'[articolo 51, comma 2, lett. h\), Tuir](#), l'**onere deducibile** previsto dell'[articolo 10, lett. d-bis\), Tuir](#) fino alla **capienza** del reddito di lavoro dipendente, il cui **imponibile** sarà, pertanto, **calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore**,
- nel caso in cui il **rapporto di lavoro sia cessato**, dovrà **rilasciare agli ex dipendenti apposita dichiarazione attestante la percezione dell'importo stabilito dal giudice, al lordo delle ritenute Irpef** operate in sede di erogazione delle somme, al fine di consentire ai dipendenti di avvalersi, in sede di dichiarazione, dell'**onere deducibile** in esame.

Master di specializzazione

LE NUOVE PROCEDURE CONCORSAI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

Scopri le sedi in programmazione >